



## Deliberazione n. 23

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2015

VERBALE N. 48

Seduta Pubblica del 27 aprile 2015

Presidenza: BAGLIO - AZUNI

L'anno duemilaquindici, il giorno di lunedì ventisette del mese di aprile, alle ore 10,10, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in seconda convocazione ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già iscritti all'ordine dei lavori della seduta del 23 aprile, tolta per mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina la Vice Presidente Maria Gemma AZUNI la quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 10,40 – la Presidente Valeria BAGLIO, assunta la presidenza dell'Assemblea, dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 17 Consiglieri:

Azuni Maria Gemma, Baglio Valeria, Battaglia Erica, Caprari Massimo, Corsetti Orlando, De Luca Athos, De Vito Marcello, Giansanti Luca, Grippo Valentina, Mennuni Lavinia, Nanni Dario, Piccolo Ilaria, Policastro Maurizio, Pomarici Marco, Stampete Antonio, Stefano Enrico e Tempesta Giulia.

Giustificato il Consigliere Ghera Fabrizio, in missione.

Assenti l'on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:

Alemanno Giovanni, Battaglia Immacolata, Belviso Sveva, Bordoni Davide, Cantiani Roberto, Celli Svetlana, Coratti Mirko, Cozzoli Poli Ignazio, D'Ausilio Francesco, De Palo Gianluigi, Di Biase Michela, Dinoi Cosimo, Ferrari Alfredo, Frongia Daniele, Magi Riccardo, Marchini Alfio, Marino Franco, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Panecaldo Fabrizio, Paris Giovanni, Paris Rita, Peciola Gianluca, Pedetti Pierpaolo, Proietti Cesaretti Annamaria, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rossin Dario, Tiburzi Daniela e Tredicine Giordano.

La PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che la Consigliera Di Biase ha giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Caudo Giovanni e Marino Estella.

(O M I S S I S)

La PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 1ª proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento degli emendamenti:

1ª Proposta (Dec. G.C. del 30 dicembre 2014 n. 101)

**Istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio di Roma Capitale ai sensi dell'art. 2 della L.R. Lazio 22 giugno 2012, n. 8, in conformità a quanto stabilito dall'art. 146, comma 6 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i. - Approvazione del Regolamento della predetta Commissione.**

Premesso che l'art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – prevede l'istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, con competenza ad esprimere pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori di cui agli artt. 146 e 147 del medesimo Decreto Legislativo;

Che, ai sensi dell'art. 1 della legge Regione Lazio 22 giugno 2012, n. 8 “è delegato ai comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione paesaggistica, secondo quanto stabilito dall'art. 146, comma 6 del D.Lgs. n. 42/2004”, limitatamente ad alcuni interventi ivi previsti;

Che l'art. 5 della legge Regione Lazio 22 giugno 2012, n. 8, stabilisce che “il conferimento di funzioni di cui all'art. 1 produce effetto esclusivamente nei confronti dei comuni per i quali la Regione verifica, ai sensi dall'art. 146, comma 6 del D.Lgs. n. 42/2004, la sussistenza dei requisiti di adeguata competenza tecnico-scientifica e di differenziazione organizzativa tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”;

Che, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 6 della legge Regione Lazio 22 giugno 2012, n. 8.: “L'istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio soddisfa i requisiti di adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni tra materia paesaggistica e urbanistico-edilizia richiesti dall'art. 146, comma 6, del D.Lgs. n. 42/2004 per l'esercizio delle competenze amministrative delegate in materia di autorizzazioni paesaggistiche”;

Che, con Memoria del 14 marzo 2014, la Giunta Capitolina ha dato mandato al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica e, in particolare, alla U.O. Qualità Urbana e Certificazione Energetica/Ambientale, di predisporre gli atti necessari per la costituzione con relativa disciplina della Commissione Locale per il Paesaggio, in considerazione delle modifiche legislative intervenute;

Che pertanto si intende istituire la Commissione Locale per il Paesaggio di Roma Capitale disciplinandone le attribuzioni, la composizione e il funzionamento con apposito Regolamento, allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

Che la Commissione Locale per il Paesaggio esprime pareri obbligatori nel corso dei procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., delegati ai comuni ai sensi dall'art. 1 della L.R. Lazio 22 giugno 2012, n. 8, nonché su ogni altro atto di competenza comunale afferente alla materia paesaggistica, fatta eccezione per gli strumenti urbanistici;

Che, altresì, la Commissione esprime il proprio parere nell'ambito dei procedimenti di rilascio dei provvedimenti a sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo ex art. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e s.m., secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24;

Che, in conformità alle previsioni di cui all'art. 2, comma 3 della L.R. Lazio 22 giugno 2012 n. 8, la Commissione Locale per il Paesaggio è composta da cinque membri, in possesso di qualificata e pluriennale professionalità nella tutela del paesaggio, tale da assicurare l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche;

Che, in particolare, i componenti della Commissione devono essere in possesso del diploma di laurea in una materia attinente alla tutela dei beni architettonici, culturali e del paesaggio, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione ed alla gestione del territorio e del paesaggio, alle scienze geologiche, alle scienze agrarie e forestali e vengono come di seguito individuati:

- un esperto in tutela dei beni architettonici, culturali e del paesaggio;
- un esperto in pianificazione paesaggistica;
- un esperto in pianificazione delle aree protette;
- un membro scelto tra una terna proposta dall'Ordine dei Geologi del Lazio;
- un membro scelto tra una terna proposta dall'Ordine dei Dottori Agronomi della Provincia di Roma;

Che i Componenti della Commissione devono, inoltre, aver maturato una qualificata esperienza almeno quinquennale in una delle materie sopraindicate, vengono selezionati tramite Avviso Pubblico e nominati con Ordinanza del Sindaco, previo espletamento della verifica dei requisiti professionali attestanti le competenze tecniche suindicate;

Che, con successivo provvedimento, verrà determinato il compenso spettante a ciascun membro della Commissione quale gettone corrisposto, a titolo di rimborso forfettario, per la partecipazione effettiva alle sedute. L'importo del gettone non deve superare il tetto massimo deliberato per i Consiglieri di Roma Capitale;

Che la partecipazione alle sedute della Commissione dei membri dipendenti di enti pubblici è garantita nell'ambito dei compiti istituzionali delle Amministrazioni presso le quali gli stessi prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone;

Considerato che in data 30 settembre 2014 il Dirigente della U.O. Qualità Urbana e Certificazione Energetica/Ambientale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: R. Caputo";

Che in data 30 settembre 2014 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha attestato – ai sensi dell'art. 29, c. 1, lett. i) e j) del Regolamento Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: A. Graziano;

Che in data 7 novembre 2014 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Vice Ragioniere Generale

F.to: M. Corselli”;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che la Commissione VIII, nella seduta del 26 gennaio 2015, ha espresso parere favorevole all’unanimità;

Visti:

- la deliberazione Consiglio Comunale n. 103 del 19 giugno 2003;
- la Memoria di Giunta Capitolina del 14 marzo 2014;
- gli artt. 146, 148 e 159 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
- la legge Regione Lazio 22 giugno 2012, n. 8;
- l’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. – Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
- l’art. 29, comma 1, lett. i) e j) del Regolamento Uffici e Servizi di Roma Capitale;
- lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione Amministrazione Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;

## L’ASSEMBLEA CAPITOLINA

### DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di istituire, ai sensi dell’art. 2 della L.R. Lazio 22 giugno 2012, n. 8, in conformità a quanto stabilito dall’art. 146, comma 6 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., la Commissione Locale per il Paesaggio di Roma Capitale, con competenza ad esprimere pareri obbligatori nel corso dei procedimenti autorizzatori di cui all’art. 146 del citato D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., limitatamente agli interventi previsti dall’art. 1 della L.R. Lazio 22 giugno 2012, n. 8, e nel corso dei procedimenti di rilascio provvedimenti a sanatoria ex art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché su ogni altro atto di competenza comunale afferente alla materia paesaggistica, fatta eccezione per gli strumenti urbanistici;
2. di approvare il Regolamento della predetta Commissione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con successivo provvedimento verrà determinato il compenso spettante a ciascun membro della Commissione, quale gettone corrisposto, a titolo di rimborso forfetario, per la partecipazione effettiva alle sedute, che comunque non dovrà superare il tetto massimo deliberato per i Consiglieri di Roma Capitale.

La partecipazione alle sedute della Commissione dei membri dipendenti di enti pubblici è garantita nell’ambito dei compiti istituzionali delle Amministrazioni presso le quali gli stessi prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone.

## **Regolamento della Commissione Locale per il Paesaggio di Roma Capitale**

### Art. 1

#### Istituzione della Commissione. Definizione e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni, la composizione e il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche e dell'art. 2 della L.R. Lazio 22 giugno 2012, n. 8.
2. La Commissione Locale per il Paesaggio, di seguito denominata per brevità "Commissione", è l'organo tecnico – consultivo di Roma Capitale che esprime pareri obbligatori – salvo diversa disposizione di legge – nel corso dei procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i. e nelle altre materie elencate nel successivo art. 2.
3. La Commissione è istituita al fine di soddisfare i requisiti di adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni tra materia paesaggistica e urbanistico – edilizia richiesti dall'art. 146, comma 6, per l'esercizio delle competenze amministrative delegate in materia di autorizzazioni paesaggistiche ai sensi della L.R. Lazio 22 giugno 2012, n. 8.

### Art. 2

#### Competenze della Commissione

1. La Commissione Locale per il Paesaggio di Roma Capitale nell'esercizio delle funzioni amministrative è competente ad esprimere il proprio parere nell'ambito dei seguenti procedimenti:
  - a. procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i., delegati ai comuni ai sensi dell'art. 1 della L.R. Lazio 22 giugno 2012, n. 8 nonché su ogni altro atto di competenza comunale afferente alla materia paesaggistica, fatta eccezione per gli strumenti urbanistici;
  - b. procedimenti per la sanatoria di opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo ex art. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico – edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modifiche.
2. La Commissione esamina la documentazione prevista dall'art. 146, c. 3 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i., necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi, avendo particolare riguardo alla relazione paesaggistica, quale base di riferimento essenziale per le proprie valutazioni, redatta secondo i criteri e i contenuti stabiliti dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005, suscettibile di successivi aggiornamenti o integrazioni.
3. La Commissione esprime il proprio parere, valutando la coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici - ambientali vigenti e nell'ottica di una tutela complessiva del territorio di Roma Capitale.

Art. 3  
Composizione della Commissione

1. La Commissione, in conformità alle previsioni di cui all'art. 2, comma 3 della L.R. n. 8/2012, è composta da 5 (cinque) membri in possesso di pluriennale e qualificata professionalità nella tutela del paesaggio. In particolare i componenti della Commissione devono essere in possesso del diploma di laurea in una materia attinente alla tutela dei beni architettonici, culturali e del paesaggio, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione ed alla gestione del territorio e del paesaggio, alle scienze geologiche, alle scienze agrarie e forestali, secondo le tipologie di seguito riportate:
  - a) un esperto in tutela dei beni architettonici, culturali e del paesaggio;
  - b) un esperto in pianificazione paesaggistica;
  - c) un esperto in pianificazione delle aree protette;
  - d) un membro scelto tra una terna proposta dall'Ordine dei Geologi del Lazio;
  - e) un membro scelto tra una terna proposta dall'Ordine dei Dottori Agronomi della Provincia di Roma.

Per i membri di cui alle lettere d) ed e) la selezione avverrà sulla base dei requisiti sopra indicati nell'ambito delle candidature proposte dai relativi Ordini.

Per i membri di cui alle lettere d) ed e) è altresì prevista la designazione di un membro supplente per un totale di due membri supplenti, che partecipano alle sedute solo in assenza motivata dei rispettivi membri titolari.

2. I Componenti della Commissione devono aver maturato una qualificata esperienza almeno quinquennale in una delle materie sopraindicate. Il possesso di eventuali ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni in ordini professionali), attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio, dovranno risultare da curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.
3. Ai lavori della Commissione per il Paesaggio partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile del procedimento cui è demandato il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Art. 4  
Nomina dei Componenti

1. I membri della Commissione sono selezionati sulla base di Avviso Pubblico e nominati con Ordinanza del Sindaco, previo espletamento della verifica dei requisiti professionali, attestanti le competenze tecniche richieste al precedente art. 3.
2. Copia del provvedimento istitutivo della Commissione, delle nomine dei componenti e dei rispettivi curricula viene trasmessa alla Regione Lazio in conformità all'art. 2, comma 4 della L.R. Lazio 22 giugno 2012, n. 8.

Art. 5  
Nomina del Presidente

1. Il Presidente della Commissione Locale per il Paesaggio di Roma Capitale è eletto nella prima seduta utile della Commissione a maggioranza dei quattro quinti dei componenti. Qualora il Presidente non sia designato in tale seduta è indetta una successiva seduta nella quale è sufficiente per l'elezione la maggioranza dei tre quinti dei membri. In difetto di risultato utile la nomina è disposta direttamente dal Sindaco.
2. Il Presidente della Commissione dura in carica un anno ed è rieleggibile alla scadenza una sola volta. Egli nomina tra i membri della Commissione un Vice Presidente con funzioni vicarie.
3. La seduta della Commissione sino alla designazione del Presidente, è presieduta dal membro più anziano.

Art. 6  
Durata in carica dei componenti della Commissione

1. I componenti della Commissione durano in carica 5 (cinque) anni decorrenti dalla data della nomina, con scadenza, tuttavia, naturale dell'incarico legata a quella del mandato del Sindaco e sostenuta da un termine di prorogatio non superiore a 45 giorni dalla data di insediamento della nuova Amministrazione entro il quale la nomina deve essere ridefinita. Il mandato dei commissari è rinnovabile una sola volta.
2. In caso di rinuncia, decadenza, dimissioni o impedimento permanente di uno dei componenti prima della scadenza, il Sindaco provvede tempestivamente alla sua sostituzione con apposito provvedimento, attingendo dalla graduatoria approvata.
3. Il componente della Commissione dimissionario prosegue nell'esercizio delle sue funzioni fino all'approvazione del provvedimento di nomina del suo sostituto, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

Art. 7  
Cause di incompatibilità

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile:
  - con la carica di Consigliere dell'Assemblea Capitolina, di componente della Giunta Capitolina, di Consigliere Municipale e di componente di Giunta Municipale;
  - con la carica di membro di altre Commissioni operanti nel settore urbanistico-edilizio del territorio di Roma Capitale;
  - con qualsiasi rapporto di attività lavorativa, continuativa o temporanea, con Roma Capitale, con enti, aziende o società ad essa appartenenti o con enti che svolgono compiti di controllo sull'attività urbanistico – edilizia di Roma Capitale;
  - con la nomina di componente del Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia di Roma Capitale;
  - con lo status di coniuge, parente o affine fino al quarto grado di un membro della Commissione nonché con i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre

Amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sui progetti sottoposti alla Commissione Locale per il Paesaggio;

- con i soggetti nei confronti dei quali è stata pronunciata sentenza di condanna, o che hanno carichi penali pendenti.
2. I componenti non possono sottoscrivere, a qualunque titolo, per la durata dell'incarico, progetti sottoposti all'esame della Commissione.  
I componenti che hanno, comunque, un interesse diretto o indiretto alla trattazione di progetti o argomenti specifici devono astenersi dal partecipare all'esame, alla discussione ed alla votazione sugli stessi allontanandosi dall'aula. L'obbligo di astensione sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti e/o gli argomenti rivestono interessi, diretti o indiretti, facenti capo al coniuge, a parenti o affini fino al terzo grado, di un membro della Commissione.

#### Art. 8 Decadenza

1. Costituiscono cause di decadenza da componente della Commissione Locale per il Paesaggio:
  - la sopravvenienza di una delle cause ostative alla nomina a componente della Commissione previste nel precedente art. 7 comma 1;
  - la mancata osservanza dell'obbligo di astensione di cui al precedente art. 7, comma 2;
  - l'assenza a tre sedute consecutive della Commissione e/o a dodici sedute complessive nel corso dell'anno solare, per cause non giustificate da ragioni di grave impedimento o di salute.
2. La decadenza dalla nomina avverrà automaticamente al verificarsi di una delle cause indicate al comma 1. Il componente della Commissione, decaduto dall'incarico, verrà sostituito secondo le modalità stabilite dal precedente art. 6, comma 2.

#### Art. 9 Funzionamento della Commissione

1. La Commissione è convocata dal Presidente al ricevimento degli atti da sottoporre ad esame. L'avviso di convocazione reca allegato l'ordine del giorno predisposto dal Presidente ed è comunicato ai membri della Commissione almeno ventiquattrore prima della seduta.
2. Per la validità delle sedute della Commissione occorre la presenza di almeno 3 componenti in carica aventi diritto di voto.
3. Gli atti da sottoporre alla Commissione devono pervenire alla Segreteria della Commissione almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione della seduta per l'acquisizione del parere.
4. La Commissione esprime le proprie valutazioni sui progetti presentati. Tali valutazioni devono essere argomentate e motivate sia nel caso in cui la Commissione esprima considerazioni favorevoli, sia nel caso in cui valuti negativamente il progetto e, infine, anche nel caso in cui preveda specifiche prescrizioni.



5. Le determinazioni della Commissione sono approvate in forma palese, per alzata di mano, e si intendono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
6. Fermo restando quanto previsto all'art. 7, c. 2, non è ammessa astensione dal voto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della Commissione o, in sua assenza, del Vice-Presidente.

#### Art. 10

##### Regolamento interno della Commissione

1. La Commissione organizza lo svolgimento dei propri lavori attraverso un Regolamento interno, tenendo conto delle esigenze degli Uffici con cui si raccorda, fermo restando che, ad esito di ciascuna seduta, la Commissione dovrà esprimersi su tutti i progetti inseriti all'ordine del giorno.
2. I Componenti della Commissione si insediano entro il settimo giorno successivo alla data di nomina da parte del Sindaco.
3. La Commissione, nel termine perentorio di tre mesi dall'insediamento, approva, a maggioranza assoluta, il proprio Regolamento interno; scaduto tale termine il Regolamento è adottato d'ufficio dal Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, o altro dirigente da lui delegato e trova applicazione sino all'approvazione del Regolamento interno da parte della Commissione.
4. Il Regolamento interno disciplina le modalità di convocazione e di funzionamento della Commissione medesima, nonché i criteri di valutazione a cui la Commissione intende attenersi nello svolgimento delle sue funzioni, fermo restando quanto stabilito all'art. 2, commi 2 e 3.

#### Art. 11

##### Compensi

Ai componenti della Commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario, per la partecipazione effettiva alle sedute. L'importo del gettone, non deve superare il tetto massimo deliberato per i Consiglieri di Roma Capitale. La partecipazione alle sedute della Commissione dei membri dipendenti di enti pubblici è garantita nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli stessi prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone.

#### Art. 12

##### Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 22 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Bordoni, Cozzoli Poli, Mennuni e Tredicine.

Hanno votato a favore i Consiglieri Azuni, Baglio, Battaglia E., Battaglia I., Caprari, Celli, Corsetti, D'Ausilio, De Luca, Ferrari, Giansanti, Marino, Nanni, Panecaldo, Paris G., Pedetti, Piccolo, Policastro, Proietti Cesaretti, Stampete, Tempesta e Tiburzi.

La presente deliberazione assume il n. 23.

(O M I S S I S)

LA PRESIDENTE  
V. BAGLIO – M.G. AZUNI

IL SEGRETARIO GENERALE  
L. IUDICELLO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
L. MAGGIO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal .....  
al ..... e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta  
del **27 aprile 2015**.

*Dal Campidoglio, lì .....*

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....